

- REGOLAMENTO DI CONDOMINIO -

- VIA VETRANO N° 3 - 3 A -

- GENOVA - CORNIGLIANO -

## REGOLAMENTO DI CONDOMINIO

### COSE E SERVIZI COMUNI

#### Art.1

Sono di proprietà comune le seguenti cose indivisibili :

- 1) - I muri maestri e le rispettive fondamenta
- 2) - I tetti e i lastrici solari
- 3) - I portici, gli anditi, le scale ed i lucernari delle scale e del vuoto interno.
- 4) - La rete della fognatura e le tubazioni di scarico delle acque.

E inoltre tutte le parti costitutive dell'edificio sulle quali non possa alcun condomino vantare la proprietà esclusiva giustificato da titolo, e tutte le opere destinate a servizi comuni.

L'uso dei lastrici solari è riservato ai proprietari degli appartamenti : Scala n.3, - Int. 1 - 3 - 6 - 10 - 19 - 20 - 23 - 24 - 26 - 27 e scala n.3A int. 2A - 3 - 7 - 8 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20.

#### Art.2

Sono pure di proprietà comune le seguenti cose :





- 1) - L'area su cui sorge il fabbricato
- 2) - L'impianto di distribuzione dell'acqua potabile ed il casotto della divisione dell'acqua.
- 3) - I locali di portineria (2 sottoscala)
- 4) - Le canne fumarie
- 5) - Gli impianti di illuminazione delle scale e degli anditi.

### Art.3

Le quote di proprietà sono indicate all'art.8 del presente regolamento.

### Art.4

L'Assemblea può, con le modalità stabilite dalla Legge sul Condominio, portare innovazioni alle cose comuni nel comune interesse dei partecipanti.

E' pure facoltà dell'Assemblea di concedere, qualora la innovazione non sia necessaria, l'esonero delle spese a quel Condomino che non tragga vantaggio dalla innovazione o intenda di non servirsene.

Qualora nascessero contrasti per la deliberazione dell'Assemblea sulle teorie di cui ai due comma precedenti, gli interessati ricorreranno alla Autorità Giudiziaria.

2

Tale ricorso non esime dal pagamento della quota anticipata decisa dalla Assemblea per l'inizio dei lavori.

Art. 5

Ciascun Condomino può apportare a proprie spese innovazioni alle cose comuni, purchè esse non ledano in nessun mo-  
do l'uso ed il godimento delle cose comuni da parte di  
tutti i Condomini. A ciascheduno di questi è riservato  
il diritto di concorrere al godimento dei servizi e dei  
vantaggi derivanti dalle innovazioni suddette, a condi-  
zione che egli rimborsi, al Condomino che le innovazioni  
ha portato, la quota che avrebbe versato per concorso al  
momento dell'esecuzione dell'opera.

A tale effetto i condomini che assumono l'iniziativa della innovazione, comunicheranno all'Assemblea il preventivo e la spesa inerente all'opera.

Art. 6

Ogni condomino avrà diritto al rimborso di spese per lavori eseguiti alle cose comuni, solo quando avrà avuto il consenso dell'Amministratore il quale nel concedere tale autorizzazione si atterrà a quelle stesse norme con le quali sono regolate le sue facoltà nei confronti dell'Assemblea.

3



Il Condomino che abbia avuto rifiuto dall'Amministratore per l'esecuzione di un lavoro alle cose comuni, può esigere dall'Amministratore la convocazione dell'Assemblea per sollecitare una decisione della maggioranza in merito ai lavori stessi.

Art. 7

Ogni Condomino si obbliga ad eseguire nei locali di sua proprietà le riparazioni la cui omissione possa danneggiare gli altri Condomini, ed è responsabile dei danni derivanti dall'aver mancato a tale obbligo.

A richiesta dell'Amministratore che ne darà avviso, deve ogni condomino consentire che si proceda nei locali di sua proprietà a ispezioni alla esecuzione dei lavori che si dovrebbero eseguire alle parti comuni dell'edificio.

Ogni Condomino prima d'iniziare, nell'interno dei locali di sua proprietà lavori che interessano direttamente o indirettamente le parti comuni, dovrà chiedere autorizzazione all'amministratore.

In caso di dissenso tra Amministratore e Condomino, ogni decisione è riservata all'Assemblea, da radunarsi all'uo-  
po dall'Amministratore, entro e non oltre i 20 giorni dal  
la comunicazione di denegata autorizzazione.

Trascorso tale termine senza che l'Assemblea abbia provve

4

duto, il Condomino potrà senz'altro eseguire i lavori progettati sotto la sua responsabilità.

Ai trasgressori della presente borma sarà applicata la sanzione pecuniaria di Lire cinquanta.

Art.8

CONTRIBUTO ALLE SPESE COMUNI

Tutti i Condomini debbono concorrere alle spese per conservare e mantenere in condizioni decorose le cose e i servizi comuni in proporzione ai coefficienti espressi nella tabella qui riportata, salvo quanto è stabilito negli articoli seguenti.

5



# TABELLA DEI VALORI DI COMPROPRIETA' IN MILLESIMI

NEGOZI	MILLESIMI	APPARTAMENTI	MILLESIMI	APPART.	MILLESIMI
FONDI	PER PIANO	SCALA	INTER	PER PIANO	SCALA INTER PER PIANO
N° 35 R.	43	N° 3	1	13	N° 3A 1 9
53 R.	7 50		2	12	2 14,5
			3	6,5 31,5	2A 11
37 R.	13	I° P.	4	13,5	1° P. 3
39 R.	12		5	12,5	4
41 R.	12		6	25,5	5 11,5
43 R.	13		7	15,5 67	
45 R.	12	2° P.	8	11,5	2° P. 6 18,5
47 R.	12		9	17	7 23,5
49 R.	10		10	27,5	8 20 62
51 R.	22 106		11	16 72	
		3° P.	12	11,5	3° P. 9 18,5
TOTALE	156 156		13	17	10 23,5
SCALA 3	449,5		14	28,5	11 21
SCALA 3A	394,5		15	16 73	
		4° P.	16	11,5	4° P. 12 18,5
	1000,-		17	17	13 23,5
			18	27,5	14 20 62
			19	16 72	
		5° P.	20	11,5	5° P. 15 18
			21	17	16 23,5
			22	27	17 19,5 61
			23	16 71,5	
		6° P.	24	12	6° P. 18 17
			25	15,5	19 19
			26	23,5	20 17 5
			27	11,5 62,5	
				449,5 449,5	394,5 394

6

Art.9

SPESE PER MANUTENZIONE - ILLUMINAZIONE DELLE SCALE

Le spese di manutenzione, illuminazione e pulizia delle scale compresi gli anditi (portici) d'ingresso, verranno ripartite in parti uguali fra gli appartamenti e le botteghe aventi accesso dagli stessi.


Non parteciperanno a queste spese i proprietari dei negozi che non hanno porte di accesso agli anditi.

Ogni scala avrà il conteggio delle spese separata dall'altra.

E' fatto divieto di tenere vasi o recipienti, non rigorosamente affrancati sulle finestre, in modo da evitare le cadute sulla strada, nei distacchi e nei vuoti interni.

Nel vuoto centrale interno è vietato in modo assoluto di tenere vasi sulle finestre, di sciorinare, gettare immondizie, sbattere tappeti o indumenti.

Le spese di pulizia di detto vuoto sono a carico del proprietario del negozio n.43 rosso, quando il negozio è affittato, e dell'Amministrazione del Condominio quando il negozio è sfritto.





Art.10

SPESE DI FOGNATURA

Le spese di manutenzione della rete di fognatura, dei tubi di scarico delle acque e delle materie di rifiuto vengono ripartite fra tutti i Condomini che Vi immettono gli scarichi medesimi in conformità del numero delle bocche di immissione.

Art.11

SPESE PER GRIGLIE ED INTERCAPEDINI

Le spese per intercapedini, e per due griglie che servono esclusivamente alla loro aereazione, sono ripartite secondo la tabella dell'art. 8, le rimanenti griglie che servono ad illuminare od a areare fondi di proprietà singola sono a carico del proprietario.

Art.12

SPESE DI AMMINISTRAZIONE E ASSICURAZIONE

Le spese di amministrazione del caseggiato (cancelleria, piccole spese sostenute per la gestione amministrativa, spese di assemblea, ecc) e le spese di assicurazione dell'edificio vengono divise in proporzione alle quote stabilite dalla ta-



bella di cui all'art.8.

I Condomini residenti fuori Cornigliano dovranno pagare le spese postali, d'incasso delle quote ed altre sostenute per loro conto.

Art.13


SPESE PER MANUTENZIONE DEI LASTRICI SOLARI

Le spese per riparazioni ai lastrici solari sono per un quarto a carico di chi ne gode l'uso e per tre quarti a carico di esso e degli altri condomini secondo la tabella dell'art. 8. Il lastrico solare essendo ripartito tra 19 diversi condomini, ad ognuno di questi compete l'onere del quarto di spesa di riparazione da farsi nella parte del lastrico ad esso riservato.

I parapetti di perimetro sono a carico di tutti i Condomini secondo la tabella dell'art.8, mentre i parapetti, le cancellate e le altre opere che servono per la divisione tra lastrici solari sono a carico degli utenti dei lastrici stessi in proporzione della superficie assegnata ad ogni proprietario.

E' fatto divieto di costruire casotti e pollai sui terrazzi, di costruirvi depositi di materiali di qualsiasi specie, di spaccare legna od altro, di farvi uso di biciclette o pattini, di schiamazzare e di fare giochi rumorosi e violenti.

I trasgressori sono tenuti a rifondere per intero i danni provocati direttamente o dagli inquilini.





Art.14

SPESE DI ACQUA POTABILE

Le spese di acqua potabile e quelle di manutenzione, riparazioni e pulizia dell'impianto generale, della divisione principale dell'acqua e del casotto che la contiene, verranno suddivise in proporzione alla quantità a ciascuno assegnata.

Art.14

ASSICURAZIONE

Il fabbricato dovrà essere assicurato contro i danni di responsabilità civile verso terzi.

Art.16

OBBLIGHI PARTICOLARI DEL CONDOMINO

Il Condomino deve notificare all'Amministratore il proprio domicilio, in difetto di che s'intenderà domiciliato, agli effetti del presente regolamento nei locali di sua proprietà. In caso di trasferimento di proprietà, oltre agli obblighi che gli derivano dall'art.17 ultimo comma della Legge 10 gennaio 1935 XIII N.8 egli è tenuto :

- 1) - a comunicare all'amministratore le generalità del nuo-



vo proprietario;

- b) - a far conoscere al nuovo proprietario il contenuto del presente regolamento, che dovrà essere richiamato nell'atto di trasferimento;
- c) - a cedere al nuovo proprietario la sua quota di comproprietà dei fondi di riserva per spese straordinarie ed ammortamento degli impianti.

Art.17

RAPPRESENTANZA ED AMMINISTRAZIONE

Gli organi di rappresentanza e di amministrazione del Consiglio sono :

- 1) - l'Amministratore;
- 2) - Il Consiglio dei Condomini;
- 3) - L'Assemblea.

Art.18

NOMINA E REVOCA DELL'AMMINISTRATORE

L'Amministratore è nominato dall'Assemblea e può essere scelto anche fra estranei al Condominio.

Egli dura in carica un anno, ma può essere revocato in qualunque tempo dall'Assemblea.

L'Amministratore dimissionario o revocato ha l'obbligo di rendere conto della sua gestione, e deve, in ogni caso con-



segnare al successore ed, in mancanza, al Consiglio dei Condomini, tutti i documenti e gli atti dell'Amministrazione entro quindici giorni dalla partecipazione delle dimissioni o della revoca; indipendentemente da ogni eventuale contestazione in corso sul Condomino.

Art.19

COMPITI DELL'AMMINISTRATORE

L'Amministratore provvede alle spese ordinarie di custodia, di nettezza e di illuminazione dell'edificio ed in genere alle spese per il funzionamento dei servizi comuni, per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio.

All'uopo egli compila il preventivo delle spese occorrenti durante l'anno ed il progetto di ripartizione fra i Condomini in base ai criteri stabiliti dal presente Regolamento. Tale progetto è sottoposto all'esame dell'Assemblea dei condomini ed entro venti giorni dall'approvazione da parte di essa, ciascun condomino è tenuto a versare la sua quota di contributo, destinata a costituire il fondo comune per le spese di ordinaria gestione, secondo le modalità stabilite dall'Assemblea stessa.

Art.20

L'Amministratore inoltre provvede :






- a) all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea ed ad assicurare l'osservanza dei regolamenti;
- b) alla riscossione dei contributi compreso quello per il pagamento della lavascale, delle rendite, delle indennità di assicurazione ed al pagamento delle spese alle rispettive scadenze .
- c) all'assunzione e al licenziamento dei lavascale, sentito il parere del Consiglio dei Condomini, nonchè alla sorveglianza dei medesimi.
- d) a dirimere se possibile, le eventuali divergenze fra i condomini;
- e) agli atti che abbiano per iscopo la conservazione dei diritti comuni.

L'Amministratore non può ordinare riparazioni straordinarie, salvo che esse abbiano carattere urgente ed inderogabile e sia intervenuto il parere favorevole del consiglio dei Condomini, fermo restando altresì l'obbligo di convocare al più presto l'Assemblea per la ratifica, qualora la spesa complessiva annua, ecceda a tale titolo, il limite di lire cinquecento, stabilite dall'Assemblea.

L'Amministratore può ordinare riparazioni necessarie ed urgenti senza il Consiglio dei Condomini quando non superi la spesa di Lire cento.

Egli alla fine di ciascun anno, deve rendere conto della sua gestione all'Assemblea.



## RECLAMI

Tutti i reclami riferentisi all'uso delle cose comuni devono essere diretti all'Amministratore.

## ART. 22

L'Amministratore deve tenere :

- a) il registro dei verbali
- b) il libro di cassa ed entrate e uscite
- c) un elenco dei proprietari con le loro generalità e l'indicazione del domicilio e della residenza, qualora non abbiano la dimora abituale nell'edificio.
- d) gli estremi del titolo di acquisto per ogni condomino.
- e) un inventario delle cose mobili di proprietà comune

I libri di cui alle lettere a) b) c) devono essere vidimati in ogni pagina da un membro del Consiglio dei Condomini.

Art. 23

FONDO DI RISERVA E SUA AMMINISTRAZIONE

Per provvedere alle opere di manutenzione straordinarie ed ad altre esigenze speciali ed imprevedibili, si costituisce un fondo di riserva, sotto forma di supplemento ai contri-

14

buti ordinari, nella misura minima di Lire cinquecento annue ripartite in ragione delle quote fissate dalla tabella dell'art.8 del presente regolamento.

L'Amministrazione del fondo di riserva deve essere tenuta distinta da quella del fondo comune di cui all'art.19.

I capitali accantonati nei fondi suddetti devono essere depositati in un libretto intestato al condominio, presso la Cassa Postale di Risparmio.

#### Art.24

#### PRELEVAMENTI

I prelevamenti dal fondo comune saranno fatti dall'Amministratore.

I prelevamenti dal fondo di riserva non potranno effettuarsi se non con le firme dell'Amministratore e di due membri del Consiglio dei Condomini, salva sempre la ratifica dell'Assemblea.

#### Art.25

#### CHIUSURA DELL'ANNO FINANZIARIO E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE

L'esercizio finanziario si chiude ogni anno al 31 dicembre.

La somma risultante a debito dei singoli Condomini dovrà es-

15



sere corrisposta entro i 15 giorni dalla comunicazione dell'Amministratore.

Trascorso inutilmente tale termine, sarà applicata una sanzione pecuniaria pari all'1% (uno per cento) della somma anzidetta per ogni giorno di ritardo nel pagamento, col massimo di Lire cinquanta.

Il ricavo dell'applicazione di tale sanzione sarà devoluto al fondo di riserva, per spese straordinarie.

#### Art.26

#### RAPPRESENTANZA LEGALE

L'Amministratore ha la rappresentanza legale del Condominio a norma dello art.20 della legge 10 gennaio 1935 XIII n.8.

#### Art.27

#### CONSIGLIO DEI CONDOMINI

Il Consiglio dei Condomini è composto da sei comproprietari eletti dalla Assemblea a dura in carica un anno. Esso è l'organo consultivo dell'Amministratore, che lo convocherà almeno ogni tre mesi.

Il Consiglio dei Condomini deve anche esercitare il con-



trollo amministrativo, tecnico e contabile della gestione del Condominio e riferirne all'Assemblea con motivata relazione.

Esso sostituisce l'Amministratore in caso di assenza temporanea.

Art.28

ASSEMBLEA CONVOCAZIONE

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria non oltre i 60 giorni dalla chiusura dell'anno finanziario ed in via straordinaria quando l'amministratore lo reputi necessario o ne abbia avuto richiesta scritta e motivata da almeno due condomini che rappresentino almeno un sesto del valore dell'edificio.

L'Assemblea è convocata a cura dell'Amministratore mediante avviso individuale da inviarsi, per lettera raccomandata a mezzo posta o a mano almeno cinque giorni prima della data fissata, insieme con copia del rendiconto, del bilancio preventivo ed il progetto del riparto spese.

L'avviso sarà indirizzato al domicilio o residenza del proprietario quale risulta dalla notifica fatta ai sensi dell'art.22 o, in mancanza di tale indicazione, recapitato in uno dei locali di sua proprietà nell'edificio.

L'avviso deve contenere indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora della adunanza, delle materie da sottoporre, al



le deliberazioni dell'Assemblea e della data dell'adunanza in seconda convocazione, fissata a norma dell'art. 91, secondo comma della Legge 10 gennaio 1935 XIII n.8.

Art. 29

## FORMALITA' PRELIMINARI DELL'ASSEMBLEA

I convenuti all'Assemblea generale ordinaria o straordinaria trascorsi 15 minuti dall'ora fissata, nomineranno di volta in volta un presidente ed un segretario scegliendoli fra i partecipanti al Condominio, escluso l'Amministratore.

Art. 30

## DIRITTO DI VOTO E DI DELEGA

Ogni Condomino ha diritto a farsi rappresentare nell'Assemblea da un'altra persona, anche estranea al Condominio, che non sia l'Amministratore, con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Qualora una quota di Condominio appartenga di proprietà individuale a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante in assemblea, che sarà designato dagli interessati, in difetto di che, vi provvederà per sorteggio il Presidente.

I singoli condomini devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che abbiano per oggetto cose o servizi alla

18



cui conservazione o gestione non abbiano interesse, o rapporti di fornitura o lavori tra essi ed il Condominio.

Il Condomino, che sia amministratore, deve astenersi dalle deliberazioni relative al conto della sua gestione, nonchè da quelle che riguardano provvedimenti da lui adottati.

Art. 31

VALIDITA' DELLA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è regolarmente costituita e le sue deliberazioni sono valide quando in prima convocazione siano presenti tanti condomini che rappresentino almeno i due terzi del valore dell'edificio, e la metà dei partecipanti nel condominio.

L'Assemblea in seconda convocazione è valida quando intervengano almeno tre condomini che rappresentino almeno il terzo del valore dell'edificio comune e, le sue deliberazioni sono valide ugualmente quando siano adottate con l'adesione di almeno tre condomini che rappresentino almeno il terzo del valore dell'edificio comune. Le spese per la seconda convocazione sono portate a carico dei Condomini assenti o non rappresentati alla prima convocazione.

Qualora anche la seconda convocazione non possa essere valida per la mancanza del minimo dei condomini occorren

19

ti, gli assenti e non rappresentati sono passibili dell'ammenda di lire dieci da versarsi al fondo di riserva. La validità della costituzione dell'Assemblea si accerta al principio dell'adunanza ed è efficace per tutta la sua durata.

La discussione delle materie poste all'ordine del giorno può essere prorogata al giorno successivo, quando ne siano stati avvertiti i Condomini nell'avviso di convocazione, ma, prima di riprendere la discussione dovrà essere accertata la validità della costituzione dell'Assemblea giusta le norme sopra indicate.

Art.32

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Dalle deliberazioni dell'Assemblea si redige processo verbale, il quale deve contenere :

- a) il luogo, la data dell'adunanza e l'ordine del giorno;
- b) il numero dei presenti di fatto o per delega, sul numero totale dei partecipanti al condominio.
- c) il cognome e nome dei condomini intervenuti o rappresentati con la indicazione del valore delle rispettive quote di Condominio;
- d) la scelta del presidente e del segretario, e la constatazione della regolarità dell'Assemblea.
- e) un sommario resoconto della discussione ed il testo delle deliberazioni prese con l'indicazione della mag-

20

gioranza ottenuta da ciascuna.

f) qualunque dichiarazione, di cui si chieda l'inserzione.

Il verbale deve essere trascritto in apposito registro entro tre giorni, deve essere firmato dal Presidente, dal Segretario e da uno o più condomini, a tale scopo delegati dall'Assemblea, e deve rimanere a disposizione dei Condomini presso l'Amministratore (ovvero presso il Sindacato) nei successivi quindici giorni, trascorsi i quali, in mancanza di reclamo davanti all'autorità Giudiziaria esso si riterrà approvato.

Copia conforme del verbale deve essere rilasciata dall'Amministratore al condomino che ne faccia richiesta ed a tutti i condomini assenti entro dieci giorni dalla richiesta o dalla data dell'Assemblea.

### Art.33

#### ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria delibera :

- a) - sulle eventuali modifiche del regolamento, osservate le disposizioni dell'art.29 e 31 della Legge 10 GENNAIO 1935 XIII N°8.
- b) - sulla nomina del consiglio dei condomini e dell'Amministratore, sulla eventuale retribuzione e sulla revoca di quest'ultimo.

21



- c) - sul rendiconto di gestione dell'anno precedente, sul bilancio preventivo, sulla regolarità dell'annesso progetto di ripartizione delle spese e sull'ammontare del fondo comune per le medesime.
- d) - sull'erogazione dei sopravvanzi della gestione e delle eventuali rendite dei beni comuni.
- e) - sulle opere di manutenzione straordinaria, sulla costituzione di apposito fondo di riserva per le medesime e sui prelevamenti del fondo stesso.

Spetta inoltre all'Assemblea di deliberare su ogni altro eventuale argomento riguardante l'Amministrazione, la con-servazione ed il godimento delle cose comuni.

I libri ed i documenti giustificativi del rendiconto annuale della gestione e del bilancio preventivo e consuntivo, devono essere posti a disposizione dei Condomini, per ogni opportuno controllo, nei cinque giorni precedenti l'assemblea ordinaria, presso l'Amministratore o presso il sindacato.

L'Assemblea dei condomini compila e rivede un regolamento interno contenente le norme per l'uso delle cose comuni.

Art. 34

OBBLIGATORIETA' DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Tutte le deliberazioni prese dall'Assemblea e divenute definitive a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie anche per le minoranze dissenzienti e per gli assenti, salvo il diritto di opposizione nel caso di cui allo art.26 della legge 10 gennaio 1935 XIII N°8.

Art.35

SEPARAZIONE DI RESPONSABILITA' DA SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO

Quando l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere in giudizio, i Condomini dissenzienti, con atto giudiziale notificato all'Amministratore, possono separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.

Dovranno però, a titolo di garanzia, ove trattasi di lite promossa contro il Condominio, depositare nelle mani dell'Amministratore la quota parte della somma necessaria per l'adempimento dell'obbligazione oggetto di giudizio.

Se dall'esito favorevole di una lite promossa dal Condominio derivi vantaggio al dissenziente, questi è obbligato a concorrere con la quota spettantegli nelle spese della lite, che non sia stato possibile ripetere dall'avversario.

Art.36

DEPOSITO DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CODIFICAZIONI

Il presente regolamento e le eventuali modificazioni, nonchè le deliberazioni di nomina e di revoca dell'Amministratore saranno a norma di legge comunicati per copia, al Sindacato Provinciale dei proprietari di Fabbricati,



il quale è autorizzato a rilasciarne copia agli interessati.

Art. 37

VERTENZE - INTERVENTO DELL'ASSOCIAZIONE SINDACALE

Insorgendo vertenze o dissidi fra i condomini, ovvero questi e l'Amministratore, ciascuna parte interessata dovrà rivolgersi al competente Sindacato Provinciale dei Proprietari di Fabbricati per tentare un amichevole componimento, prima di adire l'autorità Giudiziaria, potrà anche invitare il medesimo ad intervenire, con un Suo delegato nell'Assemblea, in cui si discuterà di tali vertenze e dissidi.

24

